

Bozza Decreto Unificato Intermediari Finanziari – Consultazione

Il Testo unico bancario, nel disciplinare il settore degli intermediari finanziari non bancari, si è limitato a fissare i principi e le disposizioni generali della materia, mentre la normativa secondaria ne ha definito i profili di dettaglio.

La normativa secondaria comprende due delibere del CICR e sette decreti di questo Ministero, adottati tra il 1994 ed il 2001, successivamente modificati ed integrati.

Successivamente è emersa l'esigenza di coordinare in un unico testo normativo tali disposizioni, allo scopo di rendere più chiare le norme e più agevole la loro consultazione, oltre che per eliminare sovrapposizioni ed incongruenze.

La bozza di testo unificato definisce in modo compiuto i criteri per l'iscrizione degli intermediari finanziari nei diversi elenchi previsti dal titolo V del testo unico bancario e provvede a meglio definire ambiti operativi ed obblighi degli stessi intermediari.

In tale contesto, si è colta l'occasione per razionalizzare la normativa in materia intervenendo in particolare, sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, attraverso:

- 1) il superamento dell'obbligo di iscrizione nell'Elenco speciale per i veicoli di cartolarizzazione ex L. 130/1999;
- 2) l'eliminazione del requisito patrimoniale quale criterio per l'iscrizione nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari che svolgono attività di concessione di finanziamenti o di assunzione di partecipazioni.

Tale criterio venne a suo tempo introdotto in quanto si ritenne che l'esistenza di mezzi patrimoniali elevati potesse essere intesa quale indicatore di una strategia di sviluppo dell'attività sociale al di sopra delle soglie finanziarie di rilevanza. Tale ipotesi non ha trovato riscontro e pertanto allo stato sono iscritti nell'Elenco speciale intermediari per i quali all'esistenza di significativi mezzi patrimoniali non corrispondono rilevanti volumi di attività, che si collocano ampiamente al di sotto delle richiamate soglie di rilevanza.

- 3) l'esclusione dall'obbligo di iscrizione nella sezione dell'Elenco generale di cui all'art. 113 del testo unico bancario degli intermediari finanziari che detengono partecipazioni e non esercitano altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate (ad esempio, concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento). La proposta è volta ad escludere le holding (spesso appartenenti a gruppi familiari) che si limitano a detenere pacchetti partecipativi senza svolgere attività finanziaria effettiva;
- 4) l'irrelevanza ai fini della sottoposizione alla disciplina del Titolo V del testo unico bancario delle seguenti attività: mero servizio di distribuzione di carte di credito e di debito; trasferimento di fondi strumentale alla propria attività principale, quando quest'ultima non sia di tipo finanziario e a condizione che il soggetto che effettua tali operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi; factoring avente ad oggetto solo crediti vantati nei confronti di società del gruppo, in quanto il rischio creditizio rimane nell'ambito del gruppo di appartenenza dell'intermediario di factoring.

Nell'occasione è stata altresì prevista l'iscrizione nell'Elenco speciale delle società cessionarie di attivi bancari (c.d. veicoli) coinvolte nelle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) nell'ipotesi in cui non facciano parte di gruppi bancari.